

**VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MUSICALI
ACCESSORIE - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACUSTICA
Disposizione tecnico-organizzativa congiunta AMBIENTE e
DEMANIO/COMMERCIO e POLIZIA AMMINISTRATIVA/SUAP**

Classificazione acustica del territorio comunale (Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con D.C.C. n. 25 del 25/05/1998.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

il criterio differenziale si applica **ESCLUSIVAMENTE** all'interno di unità abitative.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

a. nelle aree classificate nella classe VI;

b. se il rumore misurato a finestre aperte è **inferiore** a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

c. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25dB(A) durante il periodo notturno;

d. al rumore prodotto:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Publici esercizi

1) Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, l'art. 62 della L.R. n. 1/2007 "Testo unico sul Commercio" e s.m.i., prevede che - salvo i casi in cui siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo - la SCIA o l'autorizzazione di cui all'art. 55 della norma regionale abilita all'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza.

Pertanto i titolari dei suddetti esercizi, che volessero allietare la clientela con musica o altri spettacoli e trattenimenti, **escluso il ballo**, possono organizzarli senza ulteriori adempimenti di polizia amministrativa (licenza, autorizzazione, scia, comunicazione) **a condizione che non incidano sulla prevalenza dell'attività principale di somministrazione, che non vi sia un aumento dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi esposto o il pagamento di un biglietto di ingresso e che l'attività di intrattenimento avvenga nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio, senza implicare la realizzazione di particolari strutture o l'allestimento di apposite sale e senza l'accoglimento prolungato dei clienti o il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande .**

2) In virtù dell'art. 10, comma 3, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle strutture ed arredi esterni a servizio degli esercizi pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2011, rientra nell'esercizio di somministrazione anche l'area esterna di pertinenza del locale e destinata a tale attività e quindi rimane escluso dall'applicazione dell'art. 69 T.U.L.P.S. anche l'intrattenimento

che si svolga in detta area, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e purchè l'utilizzo degli impianti per la diffusione sonora della musica strumentale e/o dal vivo o di immagini **cessi entro le ore 24,00.**

3) L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande congiunta all'attività di stabilimento balneare o elioterapico può essere svolta per il periodo corrispondente a quello dell'attività principale – nei limiti di stagionalità fissati dalle competenti autorità marittime con apposite ordinanze – osservando l'orario, festivo e feriale, fissato con ordinanza sindacale n. 12/2008 e precisamente dalle ore 08,00 alle ore 21,00.

Sono analogamente soggette alla medesima disciplina oraria le spiagge libere attrezzate, nel rispetto di quanto stabilito dai corrispondenti bandi di assegnazione e nei titoli abilitativi rilasciati in capo ai rispettivi gestori.

4) In ogni caso devono essere rispettate le norme in materia di INQUINAMENTO ACUSTICO (L. 447/1995; D.P.C.M. n. 215/1999; L.R. n. 12/1998; D.P.R. 227/2011), di sicurezza e di prevenzione incendi.

Esercizi commerciali in sede fissa/Esercizi artigianali

Non rientrando nei casi di cui sopra, i titolari di esercizi di vicinato o MSV o di attività artigianali che volessero utilizzare impianti di diffusione sonora o di immagini, oppure effettuare eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali o altri spettacoli e trattenimenti pubblici, sono tenuti alla presentazione di apposita richiesta di autorizzazione o SCIA, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.

In caso di attività che preveda anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

In ogni caso devono essere rispettate le norme in materia di INQUINAMENTO ACUSTICO (L. 447/1995; D.P.C.M. n. 215/1999; L.R. n. 12/1998; D.P.R. 227/2011), di sicurezza e di prevenzione incendi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

La diffusione di musica (sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey) in pubblici esercizi, sia in locali chiusi che su aree all'aperto di pertinenza degli stessi, per allietare la permanenza della clientela nell'esercizio, è soggetta a presentazione della documentazione dell'impatto acustico ai sensi del DPR 227/2011 ed è consentita purché siano rispettati i vigenti limiti di zona (assoluti e differenziali).

A tal fine dovrà essere presentata al Comune la richiesta di autorizzazione in deroga corredata di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale degli esperti in acustica, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/2011, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati.

L'interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato dal Comune di Ospedaletti con delibera di C.C. n. 25 del 25/05/1998 e del successivo regolamento acustico approvato con delibera

di Consiglio Comunale n. 39 del 20/09/2003, altrimenti deve richiedere l'autorizzazione ai sensi del suddetto regolamento.

La documentazione (comunicazione di impatto acustico con dichiarazione sostitutiva di atto notorio se non si superano le soglie della zonizzazione comunale oppure istanza e documentazione di impatto acustico in caso di autorizzazione in deroga) deve essere indirizzata all'Ufficio Ambiente (Art. 5 Capo IV del Decreto 227/2011) del Comune di Ospedaletti e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune@pec.comune.ospedaletti.im.it

L'ambito di applicazione del DPR 227/2011 è individuato nell'art. 1 del citato decreto (piccole e medie imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18/04/2005).

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, gli inadempienti saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria di legge oltre alle eventuali sanzioni accessorie della sospensione dell'attività per un periodo massimo di tre mesi con facoltà di revoca nel caso di recidiva annuale o gravi inadempienze e/o della riduzione dell'orario di apertura dell'esercizio. Analoghe sanzioni possono essere applicate nei confronti del titolare/gestore di attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande qualora non provveda ad evitare disturbo derivante dalla clientela ancorché il locale venga chiuso.

D.P.R. N.227 DEL 19/10/2011" SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE PER LE IMPRESE"(ENTRATA IN VIGORE 18/02/2012)

All'art. 4 stabilisce che:

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

<p>ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI OGNI ADEMPIMENTO AMMINISTRATIVO</p>	<p>ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' DI CUI ALL'ALLEGATO B (segunte)</p>
<p>DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO REDATTA DA UN TECNICO ABILITATO (ai sensi dell'art. 8, comma 2, Legge n. 447/1995)</p>	<p>ATTIVITA' CHE SUPERANO I LIMITI DI RUMORE STABILITI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE</p>
<p>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'</p>	<p>ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, CHE NON SUPERANO I LIMITI DI RUMORE STABILITI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (Allegato 1)</p>

ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' (Allegato B DPR 227/2011)

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.

27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.